

Udienza del 12.05.2015

È presente per le parti in causa il signor [nome], il quale si oppone a detto quale debitore ed eccipit nel proprio atto di pignoramento presso terzi. In particolare, l'attore chiede all'illmo. Giudicante di voler provvedere alla soddisfazione del credito con l'istituzione vincente di ipoteca e di voler provvedere sulle modalità di vendita.

RGE.

M. M. M.

IL GIUDICE
Dott.ssa *Fortuna Basile*

RGE

causa [nome];

- elevato che ex art. 521bis cpc il debitore è tenuto a consegnare entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento al creditore il bene pignorato, nonché tutti i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del medesimo all'IVG;
- elevato che, nel caso di opposizione, il debitore non ha recuperato e pianto prescritto dall'art. 521bis cpc;
- elevato che la mancata premessa legale delle informative agli organi di polizia, al fine del loro intervento operativo - autorizzatorio, dopo il decorso inutile del termine legale di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, ~~non~~ crea una lacuna normativa e esclude la segnalazione esecutiva e l'intervento del creditore feodalmente;
- elevato che tale lacuna normativa è colmabile attraverso l'omere delle parti creditrici procedurali, quale parte interessata diligente, di attivarsi o attraverso la notificazione dell'atto di pignoramento anche agli organi di polizia, predisponendo un'autorevole relazione di notificazione nel contenuto

dell'atto di pignoramento ex art 511 bis cpc;
altrimenti che, in alternativa, il creditore procedente
potrebbe procedere alla segnalazione e messa PEC agli
organismi di polizia, dopo il decorso inutile del termine
legale di 10 giorni dalle notificazioni dell'atto di
pignoramento;

altrimenti che, nel caso di opzione, il creditore non è
attivato in nessun modo

P.Q.TI

terzo ed applicato l'art 630 cpc
deducendo in tutto il processo esecutivo;
autorizzò il titolo del titolo esecutivo fermo deposito di
copie dello stesso;
disporre la liberazione dei beni soggetti al vincolo del
pignoramento.

Si committenti
Lagonegro, 04/06/15

Il C.F.
Giovanni Benelli

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 4 GIU 2015
Dott. Antonio FERRO
IL CANCELLIERE